

D.g.r. 15 luglio 2024 - n. XII/2771
Complemento per lo sviluppo rurale del Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia. Disposizioni in merito all'inquadramento ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato dell'intervento SRG07

LA GIUNTA REGIONALE

Visti i Regolamenti (UE):

- 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della Politica Agricola Comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA) e dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013;
- 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i Regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;
- 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme relative ai tipi di intervento riguardanti i semi oleaginosi, il cotone e i sottoprodotti della vinificazione a norma del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità inerenti al sostegno dell'Unione e ai piani strategici della PAC;
- 2022/648 della Commissione del 15 febbraio 2022 che modifica l'allegato XI del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'importo del sostegno dell'Unione per i tipi di intervento per lo sviluppo rurale per l'esercizio finanziario 2023;
- 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella Politica agricola comune;
- 2022/1475 della Commissione del 6 settembre 2022 recante norme dettagliate di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione dei piani strategici della PAC e la fornitura di informazioni per il monitoraggio e la valutazione;

Richiamati:

- il Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 dell'Italia (di seguito anche PSP) approvato dalla Commissione europea con Decisione di esecuzione C(2022) 8645 final del 2 dicembre 2022, così come modificato con Decisione di esecuzione C(2023) 6990 final del 23 ottobre 2023, che dispone sulle modalità attuative e di finanziamento dell'intervento SRG07 «Cooperazione per lo sviluppo rurale, locale e smart villages» a livello nazionale;
- la d.g.r. n. XI/7370 del 21 novembre 2022 «Approvazione del Complemento per lo sviluppo rurale del Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia» (di seguito anche CSR), che dispone come attuare l'intervento SRG07, secondo le specificità e il budget su scala regionale;
- la d.g.r. n. XII/1695 del 28 dicembre 2023 «Approvazione della modifica al Complemento per lo sviluppo rurale del Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia (CSR)»;
- la d.g.r. n. XII/2250 del 22 aprile 2024 «Approvazione della modifica al Complemento per lo sviluppo rurale del Piano

strategico nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia (CSR)»;

Considerato che:

- l'art. 42 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) dispone che, per quanto riguarda il settore agricolo, le regole sulla concorrenza sono applicabili soltanto nella misura determinata dal Parlamento europeo e dal Consiglio;
- in esito alla disposizione sopra citata il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, all'art. 145 «Aiuti di Stato», dispone che gli interventi del Piano strategico nazionale della PAC, che esulano dal settore agricolo, incorrono nelle disposizioni sugli aiuti di Stato e devono, pertanto, essere inquadrati ai sensi della pertinente normativa europea sugli aiuti di Stato;

Richiamati:

- il Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GUUE L327 del 21 dicembre 2022) e in particolare gli articoli 1 «Ambito di applicazione», 2 «Definizioni», 3 «Condizioni per l'esenzione», 5 «Trasparenza degli aiuti», 6 «Effetto di incentivazione», 7 «Intensità di aiuto e costi ammissibili», 8 «Cumulo», 9 «Pubblicazione e informazione», 10 «Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria», 11 «Relazioni», 12 «Valutazione», 13 «Controllo» e 59 «Aiuti alla cooperazione nelle zone rurali»;
- il Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (GUUE del 15 dicembre 2023) e in particolare gli articoli 1 «Campo di applicazione», 2 «Definizioni» (con particolare riguardo alla nozione di «impresa unica»), 3 «Aiuti de minimis», 5 «Cumulo» e 6 «Monitoraggio e comunicazione»;
- la legge n. 234 del 24 dicembre 2012 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e in particolare l'art. 52 «Registro nazionale degli aiuti di Stato»;
- il d.m. n. 115 del 31 maggio 2017 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» e in particolare l'art. 6 «Aiuti nei settori agricoltura e pesca» e l'art. 9 «Registrazione degli aiuti individuali»;
- la legge regionale n. 17 del 21 novembre 2011 «Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea» che all'art. 11 bis c. 1 stabilisce che la Giunta, per quanto concerne la disciplina in materia di aiuti di Stato, definisce le modalità applicative con riferimento al regime di aiuto prescelto;

Considerato che, ai sensi del Regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio del 7 maggio 1998, come modificato dal Regolamento (UE) n. 733/2013, e del Regolamento (UE) 2472/2022 della Commissione, alcuni aiuti a favore delle aree rurali possono essere esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, ed essere comunicati alla Commissione europea secondo la procedura di esenzione da notifica;

Dato atto che i contributi di cui al presente atto, riconosciuti a valere sull'intervento SRG07 «Cooperazione per lo sviluppo rurale, locale e smart villages»:

- sono previsti a favore delle PMI, a sostegno dei progetti che esulano dal settore agricolo e dal settore forestale;
- saranno concessi come segue:
 - le spese di cooperazione saranno concesse ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2472 e in particolare dell'art. 59 «Aiuti alla cooperazione nelle zone rurali»;
 - le spese di investimento saranno concesse ai sensi del Regolamento (UE) 2831/2023 e in particolare degli articoli 1 «Campo di applicazione», 2 «Definizioni» (con particolare riguardo alla nozione di «impresa unica»), 3 «Aiuti de minimis», 5 «Cumulo» e 6 «Monitoraggio e comunicazione»;

Considerato che:

- in data 15 marzo 2024 il Ministero dell'Agricoltura, Silvicultura, Allevamento e Foreste (MASAF) ha notificato alla Commissione europea una proposta di emendamento (E2) al PSP 2023-2027, in fase di approvazione, che recepisce tra l'altro le notifiche di modifica trasmesse in data 16 agosto 2023 (N3), 18 dicembre 2023 (N4) e 26 gennaio 2024 (N5) dal

Serie Ordinaria n. 30 - Lunedì 22 Luglio 2024

MASAF, con le quali sono state proposte, tra l'altro, modifiche inerenti alle schede dell'intervento SRG07;

- in data 22 novembre 2023 il Comitato di Monitoraggio Regionale (CMR) ha approvato modifiche alle schede degli Interventi del Complemento per lo sviluppo rurale della Lombardia 2023 - 2027, alcune delle quali risultano avere impatti sul PSP e dovranno pertanto essere approvate dalla Commissione europea;
- Regione Lombardia con d.g.r. 1695/2023 ha approvato le modifiche al CSR, nelle more dell'approvazione della modifica del PSP da parte della Commissione europea;
- in data 11 marzo 2024 il Comitato di Monitoraggio Regionale (CMR) ha approvato modifiche agli allegati del Complemento per lo sviluppo rurale della Lombardia 2023 - 2027, comprese modifiche alle schede degli Interventi che non impattano sul PSP;
- Regione Lombardia con d.g.r. 2250/2024 ha approvato le modifiche al CSR nelle more dell'approvazione della modifica del PSP v2.1 da parte della Commissione europea;

Valutato che, al fine di consentire l'emanazione del bando attuativo dell'Intervento SRG07 nel pieno rispetto della normativa europea, è necessario integrare le schede di intervento di livello nazionale e regionale con le disposizioni del Regolamento (UE) 2022/2472 e del Regolamento (UE) 2023/2831 come riportato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che dal punto di vista procedurale ai sensi dell'art. 11 «Relazioni» del Regolamento (UE) 2022/2472 è necessario trasmettere alla Commissione europea, attraverso il sistema di notifica elettronica SANI2, le informazioni della presente misura di aiuto nel formato standardizzato di cui all'allegato II, insieme a un link che dia accesso al testo integrale della misura di aiuto, comprese eventuali modifiche, entro 20 giorni lavorativi dalla sua entrata in vigore;

Dato atto, inoltre, che il Regolamento (UE) 2022/2472 prevede altresì:

- all'art. 8 «Cumulo», che le agevolazioni di cui al presente provvedimento possano essere cumulate con altri aiuti di Stato, purché riguardino diversi costi ammissibili individuabili, o in caso di stessi costi ammissibili a condizione che il cumulo non comporti il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevato in base al medesimo regolamento; oppure che non possano essere cumulati con aiuti «de minimis» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porti a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti al Capo III dei rispettivi Regolamenti;
- all'art. 9 «Pubblicazione e informazione», che le informazioni sintetiche nel formato standardizzato di cui all'allegato II al Regolamento (UE) n. 2022/2472 relative al presente Intervento, e il testo integrale della misura devono essere pubblicate sul sito della Regione Lombardia, Direzione Generale Agricoltura sovranità alimentare e foreste;
- all'art. 11 «Relazioni», l'obbligo della relazione annuale per gli aiuti di Stato alla Commissione europea sull'applicazione del Regolamento;

Precisato quindi che al fine di consentire nella massima trasparenza il soddisfacimento delle disposizioni regolamentari citate ai punti precedenti, è predisposto, quale parte integrante e sostanziale al presente atto, l'allegato A «Disposizioni per l'inquadramento dell'Intervento SRG07 del Complemento per lo sviluppo rurale del Piano strategico nazionale della PAC 2023 - 2027 della Regione Lombardia» contenente i pertinenti riferimenti regolamentari per l'attuazione del presente provvedimento, che integrano le disposizioni degli allegati B «Estratto del Piano strategico nazionale della PAC 2023 -2027» e C «Estratto del Complemento per lo sviluppo rurale della Lombardia 2023 - 2027», anch'essi parte integrante e sostanziale del presente atto, per quanto attiene alle disposizioni sugli aiuti di Stato da applicare all'intervento SRG07;

Preso atto che:

- in data 5 luglio 2024 la Direzione Generale Agricoltura, sovranità alimentare e foreste ha comunicato alla Commissione europea, attraverso il Sistema SANI2 e conformemente alla procedura indicata dagli articoli 9 «Pubblicazione e informazione» e 11 «Relazioni» del Regolamento (UE) 2022/2472, la bozza del presente atto ed i suoi allegati parte integrante e sostanziale;
- a conclusione di tale procedura, in data 5 luglio 2024, è stato registrato il regime di aiuto «Complemento per lo sviluppo rurale del Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia. Disposizioni in merito all'inquadramento ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato

dell'Intervento SRG07» con il n. SA.114939 (2024/XA);

Preso atto che il responsabile dell'intervento SRG07, individuato con decreto 11427 del 28 luglio 2023, ha espresso parere positivo in merito ai contenuti del presente atto e dei relativi allegati, con nota agli atti della U.O. competente della D.G. Agricoltura, sovranità alimentare e foreste;

Ritenuto pertanto, per le motivazioni sopra esposte:

- di approvare, nelle more dell'approvazione da parte della Commissione europea del secondo emendamento (E2) al PSP notificato dal MASAF in data 15 marzo 2024, l'allegato A «Disposizioni per l'inquadramento dell'Intervento SRG07 del Complemento per lo sviluppo rurale del Piano strategico nazionale della PAC 2023 - 2027 della Regione Lombardia», parte integrante e sostanziale al presente atto, ad integrazione delle schede di Intervento di livello nazionale e regionale, di cui si riportano gli estratti rispettivamente agli allegati B e C, anch'essi parte integrante e sostanziale al presente atto;
- che i contributi di cui all'allegato A saranno concessi a favore delle PMI, a sostegno dei progetti che esulano dal settore agricolo e dal settore forestale, come segue:

– le spese relative alla cooperazione nel rispetto degli articoli 1 «Ambito di applicazione», 2 «Definizioni», 3 «Condizioni per l'esenzione», 5 «Trasparenza degli aiuti», 6 «Effetto di incentivazione», 7 «Intensità di aiuto e costi ammissibili», 8 «Cumulo», 9 «Pubblicazione e informazione», 10 «Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria», 11 «Relazioni», 12 «Valutazione», 13 «Controllo» e 59 «Aiuti alla cooperazione nelle zone rurali» del Regolamento (UE) 2022/2472 e del regime di aiuto SA.114939 (2024/XA);

– le spese relative agli investimenti nel rispetto del Regolamento (UE) 2023/2831 e in particolare degli articoli 1 «Campo di applicazione», 2 «Definizioni» (con particolare riguardo alla nozione di «impresa unica»), 3 «Aiuti de minimis», 5 «Cumulo» e 6 «Monitoraggio e comunicazione»;

- intraprendere ogni misura necessaria conseguente alla comunicazione in esenzione da notifica del presente atto alla Commissione europea, come disposto dagli articoli 9 «Pubblicazione e informazione» e 11 «Relazioni» del Regolamento (UE) 2022/2472;
- riservarsi di modificare la presente deliberazione ed il relativo regime di aiuto in caso di mancata o difforme approvazione delle modifiche di cui sopra da parte della Commissione europea;
- dare mandato al dirigente pro tempore della U.O. «Sviluppo, innovazione e promozione delle produzioni e del territorio», in quanto responsabile dell'Intervento SRG07 ai sensi del decreto 11427 del 28 luglio 2023, di adottare con successivo provvedimento le disposizioni attuative che stabiliranno, nel rispetto del Regolamento (UE) 2022/2472 e del Regolamento (UE) 2023/2831, le modalità e le procedure di erogazione dei contributi;

Considerato inoltre che ai sensi dell'art. 1, par. 4 e 5, del Regolamento (UE) n. 2022/2472 non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà come definite dall'art. 2 «Definizioni», punto 59), né saranno erogati aiuti ad imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti concessi dallo stesso Stato membro illegittimi e incompatibili con il mercato interno;

Dato atto che i contributi concessi nell'ambito del Regolamento (UE) 2022/2472 e del regime di aiuto SA.114939 (2024/XA), nonché del Regolamento (UE) 2023/2831, verranno concessi nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 52 della L. n. 234 del 24 dicembre 2012, «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e del d.m. n. 115 del 31 maggio 2017 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»;

Stabilito, altresì, di demandare al dirigente pro tempore della U.O. «Sviluppo, innovazione e promozione delle produzioni e del territorio» i compiti relativi alle verifiche propedeutiche, l'alimentazione del Registro nazionale aiuti di cui al d.m. n. 115 del 31 maggio 2017, e l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;

Acquisito, nella seduta del 2 luglio 2024, il parere favorevole del Comitato di valutazione aiuti di Stato di cui all'allegato B della d.g.r. n. XII/2340 del 20 maggio 2024;

Considerato che l'approvazione del presente provvedimento è meramente finalizzata all'adempimento delle sopra richiamate

te disposizioni regolamentari in materia di aiuti di Stato e che non vi sono riflessi di natura finanziaria sul bilancio regionale;

Vista la l.r. n. 20/08 «Testo Unico in materia di organizzazione e personale» nonché i Provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

Vagliate ed assunte come proprie le predette determinazioni;
All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Recepite le premesse,

1. di approvare, nelle more dell'approvazione da parte della Commissione europea del secondo emendamento (E2) al PSP, notificato dal MASAF in data 15 marzo 2024, l'allegato A «Disposizioni per l'inquadramento dell'Intervento SRG07 del Complemento per lo sviluppo rurale del Piano strategico nazionale della PAC 2023 - 2027 della Regione Lombardia», parte integrante e sostanziale al presente atto, ad integrazione delle schede di Intervento di livello nazionale e regionale di cui si riportano gli estratti rispettivamente agli allegati B e C, anch'essi parte integrante e sostanziale al presente atto;

2. che i contributi di cui all'allegato A saranno concessi a favore delle PMI, a sostegno dei progetti che esulano dal settore agricolo e dal settore forestale, come segue:

- le spese relative alla cooperazione nel rispetto degli articoli 1 «Ambito di applicazione», 2 «Definizioni», 3 «Condizioni per l'esenzione», 5 «Trasparenza degli aiuti», 6 «Effetto di incentivazione», 7 «Intensità di aiuto e costi ammissibili», 8 «Cumulo», 9 «Pubblicazione e informazione», 10 «Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria», 11 «Relazioni», 12 «Valutazione», 13 «Controllo» e 59 «Aiuti alla cooperazione nelle zone rurali» del Regolamento (UE) 2022/2472 e del regime di aiuto SA.114939 (2024/XA);
- le spese relative agli investimenti nel rispetto del Regolamento (UE) 2023/2831 e in particolare degli articoli 1 «Campo di applicazione», 2 «Definizioni» (con particolare riguardo alla nozione di «impresa unica»), 3 «Aiuti de minimis», 5 «Cumulo» e 6 «Monitoraggio e comunicazione»;

3. di intraprendere ogni misura necessaria conseguente alla comunicazione in esenzione da notifica del presente atto alla Commissione europea, come disposto dagli articoli 9 «Pubblicazione e informazione» e 11 «Relazioni» del Regolamento (UE) 2022/2472;

4. di riservarsi di modificare la presente deliberazione ed il relativo regime di aiuto in caso di mancata o difforme approvazione delle modifiche di cui al punto 1 da parte della Commissione europea;

5. di dare mandato al dirigente pro tempore della U.O. «Sviluppo, innovazione e promozione delle produzioni e del territorio» di adottare con successivo provvedimento le disposizioni attuative che stabiliranno, nel rispetto delle disposizioni dei Regolamenti (UE) 2022/2472 e (UE) 2023/2831, le modalità e le procedure di erogazione dei contributi, nonché di demandare al medesimo i compiti relativi alle verifiche propedeutiche, l'alimentazione del Registro nazionale aiuti di cui al d.m. 115/2017 e l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

6. di comunicare l'approvazione del presente provvedimento al Responsabile dell'Intervento, di cui al precedente punto 5., e all'Organismo Pagatore Regionale per i seguiti di competenza;

7. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Riccardo Perini

ALLEGATO A

Disposizioni per l'inquadramento dell'Intervento SRG07 del Complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023 – 2027 della Regione Lombardia.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Il Reg. (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- il Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- il Reg. (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013;
- il Reg. (UE) 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme relative ai tipi di intervento riguardanti i semi oleaginosi, il cotone e i sottoprodotti della vinificazione a norma del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità inerenti al sostegno dell'Unione e ai piani strategici della PAC;
- il Reg. (UE) 2022/648 della Commissione del 15 febbraio 2022 che modifica l'allegato XI del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'importo del sostegno dell'Unione per i tipi di intervento per lo sviluppo rurale per l'esercizio finanziario 2023;
- il Reg. (UE) 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- il Reg. (UE) 2022/1475 della Commissione del 6 settembre 2022 recante norme dettagliate di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione dei piani strategici della PAC e la fornitura di informazioni per il monitoraggio e la valutazione;
- il Reg. (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 (GUUE L327 del 21/12/2022) che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e in particolare gli articoli 1 "Ambito di applicazione", 2 "Definizioni", 3 "Condizioni per l'esenzione", 4 "Soglie di notifica", 5 "Trasparenza degli aiuti", 6 "Effetto di incentivazione", 7 "Intensità di aiuto e costi ammissibili", 8 "Cumulo", 9 "Pubblicazione e informazione", 10 "Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria", 11 "Relazioni", 12 "Valutazione", 13 "Controllo" e 49 "Aiuti agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale";
- il Reg. (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

agli aiuti "de minimis" (GUUE del 15/12/2023) e in particolare gli articoli 1 "Campo di applicazione", 2 "Definizioni" (con particolare riguardo alla nozione di "impresa unica"), 3 "Aiuti de minimis", 5 "Cumulo" e 6 "Monitoraggio e comunicazione";

- il Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 dell'Italia approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2022) 8645 final del 2.12.2022, così come modificato con decisione di esecuzione C(2023) 6990 final del 23.10.2023;
- la legge n. 234 del 24/12/2012 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea" e in particolare l'art. 52 "Registro nazionale degli aiuti di Stato";
- il D.M. n. 115 del 31/05/2017 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni" e in particolare l'art. 6 "Aiuti nei settori agricoltura e pesca" e l'art. 9 "Registrazione degli aiuti individuali";
- la legge regionale n. 17 del 21/11/2011 "Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione Europea" che all'art. 11 bis c.1 stabilisce che la Giunta, per quanto concerne la disciplina in materia di aiuti di Stato, definisce le modalità applicative con riferimento al regime di aiuto prescelto;
- la D.G.R. n. XI/7370 del 21 novembre 2022, con cui Regione Lombardia ha approvato il Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale del Piano strategico della PAC 2023-2027, contenente i documenti attuativi del Piano nazionale relativi agli interventi che saranno attivati tenendo conto delle specificità regionali;
- la D.G.R. n. XII/1695 del 28/12/2023 "Approvazione della modifica al Complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023 - 2027 della Regione Lombardia (CSR)";
- la D.G.R. n. XII/2250 del 22/04/2024 "Approvazione della modifica al Complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia (CSR)".

CONDIZIONI GENERALI PER IL RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO

Gli "Aiuti alla cooperazione nelle zone rurali", di cui all'art. 59 del Reg. (UE) 2022/2472 (di seguito "Regolamento"), sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al medesimo articolo 59 e al capo I del Regolamento.

Conformemente all'art. 1 "Ambito di applicazione":

- ai sensi del par. 1, lett. a), punto ii), il Regolamento si applica agli aiuti a favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI) attive in attività extra-agricole nelle zone rurali che non rientrano nell'ambito dell'art. 42 del trattato, nella misura in cui tali aiuti sono concessi ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115 e sono cofinanziati dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- ai sensi del par. 3, il Regolamento non si applica: c) agli aiuti a favore di attività attinenti all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, segnatamente agli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e all'esercizio di reti di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione; d) agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione;
- ai sensi del par. 4, non saranno erogati aiuti individuali ad imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della

Commissione che dichiara gli aiuti concessi dallo stesso Stato membro illegittimi e incompatibili con il mercato interno;

- ai sensi del par. 5, non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà come definite dall'art. 2 definizioni punto 59);
- ai sensi del par. 6, il Regolamento non si applica agli aiuti che comportano, in quanto tali, per le condizioni cui sono subordinati o per il metodo di finanziamento, una violazione indissociabile del diritto dell'Unione europea, in particolare: a) gli aiuti la cui concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali; b) gli aiuti che limitano la possibilità del beneficiario di sfruttare i risultati nel settore della ricerca, sviluppo e innovazione in altri Stati membri.

Il Regolamento, ai sensi dell'art. 5, si applica esclusivamente agli aiuti trasparenti. Gli aiuti sono considerati trasparenti se è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare un'analisi del rischio. Ai sensi dell'art. 5 par. 3, lett. a), sono considerati trasparenti gli aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni, contributi in conto interessi e di servizi sovvenzionati.

Il Regolamento, ai sensi dell'art. 6 "Effetto di incentivazione", si applica unicamente agli aiuti che hanno un effetto di incentivazione. Si ritiene che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato. La domanda di aiuto contiene almeno le seguenti informazioni:

- a) nome e dimensioni dell'impresa;
- b) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine;
- c) ubicazione del progetto o dell'attività;
- d) elenco dei costi ammissibili;
- e) tipologia degli aiuti (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.

Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento, ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. I costi ammissibili sono accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. Gli importi dei costi ammissibili possono essere calcolati conformemente alle opzioni semplificate in materia di costi previste dal regolamento (UE) 2021/1060 e dal regolamento (UE) 2021/2115, a condizione che l'operazione sia sovvenzionata almeno in parte dal FEASR e che la categoria dei costi sia ammissibile a norma della pertinente disposizione di esenzione. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile all'aiuto, salvo il caso in cui non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA.

Ai sensi dell'art. 8 "Cumulo" del Regolamento, per verificare il rispetto delle intensità di aiuto di cui al capo III, si tiene conto dell'importo totale degli aiuti di Stato a favore dell'attività, del progetto o dell'impresa sovvenzionata. Inoltre, gli aiuti con costi ammissibili individuabili, esentati dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, par. 3, del trattato, possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, purché riguardino diversi costi ammissibili individuabili, o in caso di stessi costi ammissibili a condizione che il cumulo non comporti il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevato in base al medesimo regolamento. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del Regolamento non possano altresì essere cumulati con aiuti "de minimis" relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto o ad un importo di aiuto superiore ai livelli stabiliti al Capo III del Regolamento.

Ai sensi dell'art. 9 "Pubblicazione e informazione" del Regolamento, par. 1, lo Stato membro interessato assicura la pubblicazione in un sito web esaustivo a livello regionale o nazionale delle seguenti informazioni sugli aiuti di Stato:

- a) le informazioni sintetiche di cui all'articolo 11 o un link alle stesse;
- b) il testo integrale di ciascuna misura di aiuto di cui all'articolo 11, comprese eventuali modifiche, o un link che dia accesso a tale testo;
- c) le informazioni di cui all'allegato III in merito a ciascun aiuto individuale di importo superiore ai seguenti:
 - ii) 100 000 EUR per i beneficiari attivi nella trasformazione di prodotti agricoli, nella commercializzazione di prodotti agricoli, nel settore forestale o in attività che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 del trattato.

Ai sensi del successivo par. 3 dell'articolo 9 del Regolamento, le informazioni di cui al paragrafo 1 sono organizzate e accessibili in un formato standardizzato, descritto all'allegato III, e permettono funzioni di ricerca e scaricamento efficaci. Le informazioni menzionate al paragrafo 1, lettera c), sono pubblicate entro sei mesi dalla data di concessione degli aiuti o, per gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, entro un anno dalla data prevista per la presentazione della dichiarazione fiscale, e sono disponibili per un periodo di almeno dieci anni dalla data in cui l'aiuto è stato concesso.

Ai sensi dell'art. 11 del Regolamento gli Stati membri trasmettono alla Commissione, attraverso il sistema di notifica elettronica di quest'ultima, le informazioni sintetiche su ciascuna misura di aiuto esentata a norma del presente regolamento nel formato standardizzato di cui all'allegato II, insieme a un link che dia accesso al testo integrale della misura di aiuto, comprese eventuali modifiche, entro 20 giorni lavorativi dalla sua entrata in vigore. Inoltre gli Stati membri trasmettono alla Commissione in formato elettronico una relazione annuale, di cui al capo III del regolamento (CE) n. 794/2004, sull'applicazione del presente regolamento relativamente all'intero anno o alla porzione di anno in cui esso si applica.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento gli Stati membri conservano registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni di cui al presente regolamento. I registri vengono conservati per dieci anni dalla data in cui sono stati concessi gli aiuti ad hoc o gli ultimi aiuti a norma del regime. Lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione, entro 20 giorni lavorativi oppure entro un periodo più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni e i documenti giustificativi che la Commissione ritiene necessari per controllare l'applicazione del presente regolamento.

Ai sensi del par. 2 dell'art. 59 "Aiuti alla cooperazione nelle zone rurali" del Regolamento, gli aiuti sono concessi nell'ambito di un piano strategico della PAC in conformità del regolamento (UE) 2021/2115 nella modalità di cui alla lett. a), aiuti cofinanziati dal FEASR. Gli aiuti di cui all'art. 59 rientrano nella Sezione 7 "Aiuti a favore delle PMI nelle zone rurali" del Capo III e pertanto, potranno essere concessi solo a micro, piccole e medie imprese come definite all'Allegato I al medesimo Regolamento (UE) 2472/2022.

Ai sensi del par. 3 dell'art. 59, le forme di cooperazione di cui al medesimo articolo coinvolgono due soggetti e possono comprendere imprese attive nel settore agricolo, imprese attive nella filiera alimentare e altri soggetti, comprese le associazioni di produttori, le cooperative e le organizzazioni interprofessionali, qualora la cooperazione vada a vantaggio delle zone rurali.

Ai sensi del successivo par. 4 dell'art. 59 sono ammissibili le seguenti forme di cooperazione:

- a) cooperazione tra imprese e altri soggetti di cui al paragrafo 3 del presente articolo;
- b) creazione di poli e di reti.

Conformemente al par. 5 dell'art. 59, gli aiuti sono concessi per la cooperazione che riguarda unicamente gli organismi di ricerca.

Ai sensi del par. 6 dell'art. 59, gli aiuti alla cooperazione possono essere concessi per le seguenti attività:

- sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore alimentare (lett. b);
- cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse (lett. c);
- cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali (lett. d);
- attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali (lett. e);
- azioni collettive per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi (lett. f);
- approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso, inclusi la gestione efficiente delle risorse idriche, l'uso di energia rinnovabile e la preservazione dei paesaggi agricoli (lett. g);
- attuazione, segnatamente ad opera di associazioni di partner pubblici e privati diversi da quelli definiti all'articolo 32, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013, di strategie di sviluppo locale, diverse da quelle di cui all'articolo 2, punto 19, del medesimo regolamento, mirate a una o più priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale (lett. i);
- diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare (lett. j);
- attuazione di strategie per i piccoli comuni intelligenti (lett. k).

Ai sensi del par. 7 dell'art. 59, gli aiuti sono concessi solo alle nuove forme di cooperazione, ivi comprese quelle esistenti in caso di avviamento di una nuova attività.

Ai sensi del successivo par. 8, gli aiuti a favore di progetti pilota di cui al paragrafo 6, lettera a), e gli aiuti per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore alimentare di cui al paragrafo 6, lettera b), possono essere concessi anche a singoli operatori se questa possibilità è prevista nei piani strategici nazionali. I risultati dei progetti pilota di cui al paragrafo 6, lettera a), e delle attività di cui al paragrafo 6, lettera b), realizzati da singoli attori sono divulgati.

Ai sensi del par. 9 dell'art. 59, gli aiuti per l'instaurazione e lo sviluppo di filiere corte, di cui al punto 6, lettere d) ed e), coprono solo le filiere che non comportino più di un intermediario tra agricoltori e consumatori.

Come riportato al par. 10 dell'art. 59, gli aiuti di cui al presente articolo devono essere conformi agli articoli da 206 a 210 bis del regolamento (UE) n. 1308/2013 e, ai sensi del par. 11, gli aiuti devono limitarsi a un periodo massimo di sette anni.

Per completezza si riportano di seguito i richiamati articoli del Reg. (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e ss.mm.ii.

L'**art. 206** del Reg. (UE) 1308/2013 recita: "Salvo diversa disposizione del presente regolamento, e conformemente all'articolo 42 TFUE, gli articoli da 101 a 106 TFUE e le relative disposizioni di applicazione si applicano, fatti salvi gli articoli da 207 a 210 bis del presente regolamento, agli accordi, alle decisioni e alle pratiche di cui all'articolo 101, paragrafo 1, e all'articolo 102 TFUE che si riferiscono alla produzione o al commercio di prodotti agricoli. Per garantire il funzionamento del mercato interno e l'applicazione uniforme delle norme sulla concorrenza dell'Unione, la Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri applicano le norme sulla concorrenza dell'Unione in stretta collaborazione. Inoltre la Commissione, se del caso, pubblica orientamenti per fornire assistenza alle autorità nazionali garanti della concorrenza e agli operatori economici".

Ai sensi dell'**art. 207** del Reg. (UE) 1308/2013, la definizione del mercato rilevante permette di individuare e definire l'ambito entro il quale vi è concorrenza tra le imprese e si basa su due dimensioni cumulative:

a) il mercato rilevante del prodotto: ai fini del presente capo, per "mercato del prodotto" si intende il mercato che comprende tutti i prodotti considerati intercambiabili o sostituibili dal consumatore a motivo delle loro caratteristiche, del loro prezzo e dell'utilizzo cui sono destinati;

b) il mercato geografico rilevante: ai fini del presente capo, per "mercato geografico" s'intende il mercato comprendente il territorio nel quale le imprese in causa forniscono i prodotti di cui trattasi, nel quale le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee e che può essere distinto dalle zone geografiche contigue segnatamente perché in queste ultime le condizioni di concorrenza sono sensibilmente diverse.

Ai sensi dell'**art. 208** del Reg. (UE) 1308/2013, per «posizione dominante» si intende una posizione di potenza economica grazie alla quale l'impresa che la detiene è in grado di ostacolare la persistenza di una concorrenza effettiva sul mercato in questione e ha la possibilità di tenere comportamenti alquanto indipendenti nei confronti dei concorrenti, dei fornitori o dei clienti e, in ultima analisi, dei consumatori.

L'**art. 209** del Reg. (UE) 1308/2013 recita come segue:

"1. L'articolo 101, paragrafo 1, TFUE non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche di cui all'articolo 206, del presente regolamento che sono necessari per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE.

L'articolo 101, paragrafo 1, TFUE non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate di agricoltori, associazioni di agricoltori o associazioni di dette associazioni, o di organizzazioni di produttori riconosciute in virtù dell'articolo 152 o dell'articolo 161 del presente regolamento, o di associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute in virtù dell'articolo 156 del presente regolamento nella misura in cui riguardano la produzione o la vendita di prodotti agricoli o l'utilizzo di impianti comuni per lo stoccaggio, la manipolazione o la trasformazione di prodotti agricoli, a meno che siano compromessi gli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE.

Il presente paragrafo non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate che comportano l'obbligo di applicare prezzi identici o in base alle quali la concorrenza è esclusa.

2. Gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo non sono vietati senza che occorra una previa decisione in tal senso.

Tuttavia, gli agricoltori, le associazioni di agricoltori o le associazioni di dette associazioni, o le organizzazioni di produttori riconosciute in virtù dell'articolo 152 o dell'articolo 161 del presente regolamento, o le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma dell'articolo 156 del presente regolamento possono chiedere alla Commissione un parere sulla compatibilità di tali accordi, decisioni e pratiche concordate con gli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE.

La Commissione tratta tempestivamente le richieste di pareri e trasmette al richiedente il suo parere entro quattro mesi dal ricevimento di una richiesta completa. La Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, può modificare il contenuto del parere, soprattutto se il richiedente ha fornito informazioni imprecise o ha abusato del parere.

In tutti i procedimenti nazionali o unionali relativi all'applicazione dell'articolo 101 TFUE, l'onere della prova di un'infrazione dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE incombe alla parte o all'autorità che asserisce tale infrazione. Incombe invece alla parte che invoca il beneficio delle esenzioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l'onere di provare che le condizioni in esso enunciate sono soddisfatte".

Ai sensi dell'**art. 210** del Reg. (UE) 1308/2013:

"1. L'articolo 101, paragrafo 1, TFUE non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate delle organizzazioni interprofessionali riconosciute a norma dell'articolo 157 del presente regolamento, che sono necessari al conseguimento degli obiettivi elencati all'articolo 157, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento o, per quanto riguarda i settori dell'olio di oliva e delle olive da tavola e del tabacco, gli obiettivi di cui all'articolo 162 del presente regolamento, e che non sono incompatibili con le norme di cui al paragrafo 4 del presente articolo.

2. Gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate che soddisfano le condizioni di cui al primo comma del presente paragrafo non sono vietati senza che occorra una previa decisione in tal senso.

Le organizzazioni interprofessionali riconosciute possono chiedere alla Commissione un parere sulla compatibilità di tali accordi, decisioni e pratiche concordate di cui al paragrafo 1 del presente articolo. La Commissione trasmette all'organizzazione interprofessionale richiedente il suo parere entro quattro mesi dal ricevimento di una richiesta completa.

La Commissione, qualora ritenga in qualsiasi momento, dopo aver espresso un parere, che siano venute meno le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo dichiara che l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE si applica in futuro all'accordo, alla decisione o alla pratica concordata in questione e informa di conseguenza l'organizzazione interprofessionale.

La Commissione può modificare il contenuto del parere di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, soprattutto se l'organizzazione interprofessionale richiedente ha fornito informazioni imprecise o ha abusato del parere.

4. Sono dichiarati in ogni caso incompatibili con la normativa dell'Unione gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate che:

- a) possono causare una qualsiasi forma di compartimentazione dei mercati all'interno dell'Unione;
- b) possono nuocere al buon funzionamento dell'organizzazione dei mercati;
- c) possono creare distorsioni di concorrenza non indispensabili per raggiungere gli obiettivi della PAC perseguiti dall'attività dell'organizzazione interprofessionale;
- d) comportano la fissazione di prezzi o di quote;

- e) possono creare discriminazione o eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

7. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le misure necessarie per l'applicazione uniforme del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2".

Infine, si riporta l'**art. 210 bis** del Reg. (UE) 1308/2013 ai sensi del quale:

1. "L'articolo 101, paragrafo 1, TFUE non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate dei produttori di prodotti agricoli che si riferiscono alla produzione e al commercio di prodotti agricoli e che mirano ad applicare norme di sostenibilità più rigorose di quelle obbligatorie ai sensi della normativa dell'Unione o nazionale, a condizione che tali accordi, decisioni e pratiche concordate impongano solo restrizioni alla concorrenza che siano indispensabili per l'applicazione di tale norma.
2. Il paragrafo 1 si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate dei produttori di prodotti agricoli di cui sono parte vari produttori o di cui uno o più produttori e ne sono parte anche uno o più operatori a diversi livelli delle fasi di produzione, trasformazione e commercializzazione, della filiera alimentare compresa la distribuzione.
3. Ai fini del paragrafo 1 per «norma di sostenibilità» si intende una norma volta a contribuire a uno o più degli obiettivi seguenti:
 - a) obiettivi ambientali, compresi la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento agli stessi; uso sostenibile e protezione del paesaggio, delle acque e dei suoli; transizione verso un'economia circolare, compresa la riduzione degli sprechi alimentari; prevenzione e riduzione dell'inquinamento; e protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi;
 - b) produzione di prodotti agricoli con modalità che riducano l'uso di pesticidi e ne gestiscano i rischi derivanti da tale uso, o che riducano il pericolo di resistenza antimicrobica nella produzione agricola; e
 - c) salute e benessere degli animali.
4. Gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate che soddisfano le condizioni di cui al presente articolo non sono vietati senza che occorra una previa decisione in tal senso.
5. La Commissione pubblica orientamenti per gli operatori sulle condizioni di applicazione del presente articolo entro l'8 dicembre 2023.
6. A decorrere dall'8 dicembre 2023, i produttori di cui al paragrafo 1 possono chiedere alla Commissione un parere in merito alla compatibilità con il presente articolo degli accordi, delle decisioni e delle pratiche concordate di cui al paragrafo 1. La Commissione trasmette al richiedente il suo parere entro quattro mesi dal ricevimento di una richiesta completa. La Commissione, in qualsiasi momento dopo aver espresso un parere, qualora ritenga che siano venute meno le condizioni di cui ai paragrafi 1, 3 e 7, del presente articolo dichiara che l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, si applica in futuro all'accordo, alla decisione o alla pratica concordata in questione e informa di conseguenza i produttori. La Commissione può modificare il contenuto del parere di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, in

particolare se il richiedente ha fornito informazioni imprecise o ha abusato del parere.

7. L'autorità nazionale garante della concorrenza di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1/2003 può decidere, in casi particolari, che in futuro uno o più degli accordi, delle decisioni e delle pratiche concordate di cui al paragrafo 1 siano modificati o interrotti o non abbiano affatto luogo, se ritiene che tale decisione sia necessaria per evitare l'esclusione della concorrenza o se ritiene che siano compromessi gli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE. Per accordi, decisioni e pratiche concordate riguardanti più di uno Stato membro, la decisione di cui al primo comma del presente paragrafo è adottata dalla Commissione senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafi 2 e paragrafo 3. Laddove agisca a norma del primo comma del presente paragrafo, l'autorità nazionale garante della concorrenza informa la Commissione per iscritto dopo l'avvio della prima misura formale di indagine e notifica alla Commissione le decisioni che ne derivano immediatamente dopo la loro adozione. Le decisioni di cui al presente paragrafo non si applicano fino a quando non saranno state notificate alle imprese interessate".

Ai sensi del par. 12 dell'art. 59 del Regolamento (UE) 2022/2472, sono ammissibili i seguenti costi:

- a) i costi del sostegno preparatorio, dello sviluppo di capacità, della formazione e della creazione di reti nell'ottica di preparare e attuare un progetto di cooperazione;
- b) i costi relativi a studi sulla zona interessata, a studi di fattibilità, alla stesura di un piano aziendale o di una strategia di sviluppo locale diversa da quella prevista all'articolo 32 del regolamento (UE) 2021/1060;
- c) costi dell'animazione della zona interessata al fine di rendere fattibile un progetto collettivo territoriale; nel caso dei poli, l'animazione può consistere anche nel collegamento in rete tra i membri e nel reclutamento di nuovi membri;
- d) costi di esercizio della cooperazione, come la retribuzione di un coordinatore;
- e) costi diretti di progetti specifici legati all'attuazione di un piano aziendale, di un piano ambientale, di una strategia di sviluppo locale diversa da quella prevista all'articolo 32 del regolamento (UE) 2021/1060 o di altre azioni finalizzate all'innovazione, compresi gli esami;
- f) costi relativi ad attività promozionali.

Come previsto dal par. 13 del citato art. 59, gli aiuti sono limitati al 100% dei costi ammissibili.

I costi diretti di cui al paragrafo 12, lettera e), che si riferiscono agli investimenti saranno concessi ai sensi del Reg. (UE) 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

Il Reg. (UE) 2023/2831, all'art. 2 par. 2, definisce «impresa unica» tutte le imprese fra le quali intercorre almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime «de minimis» è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti il perimetro di soggetti tra cui intercorre almeno una delle relazioni di cui alle sopraccitate lett. c) e d).

Ai sensi dell'art. 3 "Aiuti de minimis", par. 2, del Reg. (UE) 2023/2831 l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non supera 300.000 euro nell'arco di tre anni.

Ai sensi dell'art. 5 "Cumulo" del Reg. (UE) 2023/2831:

- gli aiuti "de minimis" concessi a norma del medesimo regolamento possono essere cumulati con altri aiuti "de minimis" concessi a norma del regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione a concorrenza del massimale previsto dall'art. 3, par. 2, del Reg. (UE) 2023/2831 (paragrafo 2);
- gli aiuti "de minimis" concessi a norma del medesimo regolamento non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili qualora tale cumulo superi le intensità o gli importi di aiuto applicabile al tipo di intervento in questione secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115 (paragrafo 3).

Ai sensi del D.M. n. 115 del 31/05/2017 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni" (G.U. n. 175 del 28.07.2017) art. 14 c. 4 la quota concedibile in «de minimis» potrà essere rideterminata sulla base della disponibilità residua di plafond del beneficiario.

Con riferimento ai controlli che non sia superato il massimale valgono le visure attestate dal Registro Nazionale Aiuti (di cui alla legge n. 234 del 24/12/2012 art. 52 e di cui al D.M. n. 115 del 31/05/2017), sia con riferimento al perimetro di impresa di cui alle lett. a) e b) dell'art. 2.2 del Reg. (UE) 2023/2831, come risultante dal registro delle imprese e da quanto dichiarato dai richiedenti ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 in merito alle lett. c) e d) del citato art. 2.2., sia con riferimento agli aiuti ivi registrati per ogni impresa.

ALLEGATO B "Estratto del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023 -2027"

SRG07 - cooperazione per lo sviluppo rurale, locale e smart villages

Codice intervento (SM)	SRG07
Nome intervento	cooperazione per lo sviluppo rurale, locale e smart villages
Tipo di intervento	COOP(77) - Cooperazione
Indicatore comune di output	O.32. Numero di altre operazioni o unità di cooperazione sovvenzionate (escluso il PEI indicato in O.1)
Contributo al requisito della separazione dei fondi per	Ricambio generazionale: No Ambiente: No Sistema di riduzioni ES: LEADER: No

1 Ambito di applicazione territoriale e, se pertinente, dimensione regionale
Ambito di applicazione territoriale: Nazionale, con elementi regionali

Codice	Descrizione
IT	Italia

Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale

L'intervento è attivato nelle regioni Basilicata, Campania, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto e può interessare anche zone di dimensione limitata (comuni/aggregazioni comuni), omogenee e coerenti in termini geografici, sociali, economici e culturali e con una massa critica sufficiente.

2 Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto

SO8 Promuovere l'occupazione, la crescita, la parità di genere, inclusa la partecipazione delle donne all'agricoltura, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, comprese la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile

3 Esigenza o esigenze affrontate mediante l'intervento

Codice	Descrizione	Definizione delle priorità a livello del piano strategico della PAC	Affrontata nel CSP
E3.3	Creare e sostenere l'occupazione e l'inclusione sociale nelle aree rurali	Qualificante	Si
E3.4	Promuovere l'innovazione per la bioeconomia sostenibile e circolare	Complementare	Si
E3.5	Accrescere l'attrattività dei territori	Qualificante	Si
E3.6	Innalzare il livello della qualità della vita nelle aree rurali	Qualificante	Si
E3.7	Sostenere la progettazione integrata nelle aree rurali	Qualificante	Si
E3.8	Migliorare la capacità progettuale e la partecipazione degli attori locali	Complementare	Si

4 Indicatore o indicatori di risultato

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto

R.40 Numero di strategie "Piccoli comuni intelligenti" sovvenzionate

5 Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento

Descrivere gli obiettivi specifici e il contenuto dell'intervento compresi i destinatari specifici, i principi di selezione, i collegamenti con la normativa pertinente, la complementarità con altri interventi/serie di operazioni in entrambi i pilastri e altre informazioni pertinenti.

Finalità e descrizione generale

L'intervento sostiene la preparazione e l'attuazione di progetti integrati e strategie smart village *intesi*

come progetti di cooperazione articolati in una o più operazioni, condivisi da parte di gruppi di beneficiari pubblici e/o privati, relativi a specifici settori/ambiti per favorire in tutte le aree rurali l'uso di soluzioni innovative, mettendo in atto anche eventuali soluzioni possibili offerte dalle tecnologie digitali e dalla multifunzionalità agricola e forestale, capaci di: generare ricadute positive economiche, sociali e ambientali; contrastare fenomeni di spopolamento e abbandono; rafforzare le relazioni e scambi fra le zone rurali e/o con quelle urbane.

In particolare, nelle aree più bisognose, di dimensione limitata (comuni/agggregazioni di comuni), l'intervento assume rilevanza per sostenere l'attivazione di comunità di attori al fine di favorire: approcci innovativi (organizzativi, di processo, prodotto, sociale); la creazione di economie di scala; sviluppare l'economia circolare e inclusiva in vari settori (produttivi, turistici, ambientali, socio-culturali); migliorare la qualità della vita a livello locale e potenziare i servizi alla popolazione.

Questo intervento può trarre vantaggio e nel contempo rafforzare, completare, consolidare l'azione promossa a livello territoriale attraverso altri interventi della PAC (es. Leader) e altri programmi sostenuti dai fondi UE, altri strumenti legislativi nazionali/regionali (es. Comunità e Distretti del cibo, turistici e produttivi nelle loro diverse declinazioni). Perciò, le strategie/progetti di cooperazione dovrebbero considerare anche le altre politiche attive sul territorio di competenza per favorire le complementarità e sinergie con esse, al fine di massimizzare l'impatto degli interventi proposti. Per questa eventualità, le singole Autorità di gestione competenti definiranno, se del caso, procedure atte a garantire demarcazione e complementarità tra le operazioni da sostenere.

In particolare, l'intervento sostiene la preparazione e l'attuazione di strategie/progetti di cooperazione afferenti ad uno o più ambiti di seguito descritti.

- *Cooperazione per i sistemi del cibo, filiere e mercati locali* - Finalizzata a: valorizzare le filiere produttive locali (agricole, forestali, ecc.); organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse; rafforzare i mercati locali (agricoltura sostenuta dalla comunità, reti produttori- consumatori, forme associative e accordi con catene distributive/ristorazione/farmer's market ecc.); incrementare processi di economia circolare e di riduzione degli sprechi; promuovere il consumo consapevole e la sicurezza alimentare; favorire la vendita diretta; promuovere accordi di foresta e di filiere locali bosco-legno che possono comprendere proprietari e gestori forestali e imprese di utilizzazione e trasformazione del legno, al fine di rafforzare i mercati locali; incentivare la costituzione di filiere locali per gestire le biomasse aziendali/agricole/forestali, nonché l'eventuale trattamento e il loro utilizzo a fini energetici e per lo sviluppo della bioeconomia.

- *Cooperazione per il turismo rurale* - Finalizzata a: creare e/o organizzare le funzioni turistiche delle zone rurali (itinerari/vie ciclopedonali; riqualificazione degli spazi, tutela del paesaggio, nuovi sistemi di mobilità, ecc.); incrementare la sostenibilità ambientale dell'offerta turistica (gestione dei rifiuti, riduzione sprechi, adozione tecnologie di eco-building, valorizzazione delle risorse naturali e del paesaggio; mobilità sostenibile ecc.); rafforzare l'accessibilità (strutture e servizi per persone con bisogni speciali ecc.); migliorare il posizionamento sul mercato (certificazioni, piani di promozione, sistemi integrati, ecc.); incrementare le connessioni con le risorse agricole e forestali (reti di imprese agricole e forestali multifunzionali, valorizzazione di beni pubblici e/o privati forestali, ecc.); sensibilizzare gli utenti (campagne e informazione sulla fruizione sostenibile, ecc.).

- *Cooperazione per l'inclusione sociale ed economica* - Finalizzata a: creare/migliorare servizi e attività per la popolazione locale e target con esigenze specifiche (culturali, didattiche e ricreative, sociali, assistenziali anche attraverso l'agricoltura sociale a favore di soggetti svantaggiati, ecc.) e per l'inserimento occupazionale (servizi per le imprese, attività di mediazione, orientamento e informazione; percorsi di avvicinamento a contesti occupazionali in aziende o attività imprenditoriali, agricoltura sociale, attività educative e azioni di sensibilizzazione; recupero di spazi per il coworking, laboratori collettivi, mobilità, ecc.).

- *Cooperazione per la sostenibilità ambientale* - Finalizzata a: favorire l'aggregazione fra aziende agricole e/o forestali, enti e attori locali impegnati nella gestione delle risorse ambientali a livello locale, aggregazioni tra i proprietari e conduttori di terreni forestali; realizzare progetti collettivi a finalità ambientale (ad esempio, volti a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici, utilizzare in maniera efficiente le risorse idriche, preservare la biodiversità agraria e naturalistica); predisporre e aggiornare i Piani di tutela e gestione dei siti Natura 2000/zone ad alto valore naturalistico, delle aree protette nazionali/regionali; predisporre/aggiornare i Piani di gestione delle superfici forestali pubbliche/private e

la loro integrazione con altri strumenti di pianificazione territoriale.

Implementazione dell'intervento e delle operazioni pianificate

L'intervento può essere attuato tramite:

- avviso pubblico a livello regionale;
- nell'ambito dell'intervento "(SRG06) LEADER – Supporto all'attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale".

Pertanto, questa scheda intervento sarà integrata con le informazioni desumibili dalle Strategie di Sviluppo Locale Leader selezionate nelle Regioni e Province Autonome.

In questa scheda di intervento si riportano le condizioni di ammissibilità generali e gli elementi di dettaglio definiti dalle Regioni e Province Autonome che attiveranno anche l'intervento attraverso avviso pubblico emanato dalle AdG relativamente agli ambiti di cooperazione scelti.

Si riportano nella tabella di seguito le scelte sugli ambiti di cooperazione delle Regioni e Province autonome che intendono attivare l'intervento attraverso avviso pubblico emanato dalle AdG regionali.

Tabella 1 – Descrizione degli ambiti di cooperazione attivati esclusivamente attraverso avviso pubblico emanato dalle AdG delle Regioni e Province Autonome (escluso quanto poi sarà attivato nell'ambito delle Strategie di Sviluppo Locale Leader)

	(omissis)	Lombardia	(omissis)							
Cooperazione per i sistemi del cibo, filiere e mercati locali		(omissis)		(omissis)				(omissis)	X	(omissis)
Cooperazione per il turismo rurale		(omissis)		(omissis)						(omissis)
Cooperazione per l'inclusione sociale ed economica		(omissis)		(omissis)				(omissis)		(omissis)
Cooperazione per la sostenibilità ambientale		(omissis)		(omissis)						(omissis)

Rispetto alle scelte delle Regioni per gli ambiti di cooperazione e sulle modalità attuative si specifica in particolare che:

- **(omissis)**

- la regione Lombardia intende attivare attraverso avviso pubblico regionale l'ambito "Cooperazione per i sistemi del cibo, filiere e mercati locali" per investimenti rilevanti per la valorizzazione delle filiere di interesse regionale; prevede altresì di attivare tutti gli ambiti di cooperazione dell'intervento attraverso le strategie di sviluppo locale "Leader" (SRG06) in quanto di forte interesse per i territori rurali e coerenti con le strategie Leader;

Per favorire una efficace e efficiente attuazione dell'intervento, nell'ambito delle attività della Rete Rurale Nazionale, sono previste specifiche attività di supporto per l'animazione dei territori rurali, la ricerca di partner e la preparazione delle Strategie Smart Village. A livello locale, tale attività può essere realizzata anche dai GAL che attivano l'intervento nell'ambito delle Strategie di Sviluppo Locale Leader.

Nel caso in cui il presente intervento non sia contemplato nell'ambito delle Strategie di Sviluppo Locale, il GAL può partecipare ai partenariati, anche assumendo, eventualmente, la funzione di capofila del progetto, al fine di rafforzare la sinergia fra le strategie e/o progetti di sviluppo.

L'intervento prevede l'utilizzo di criteri di selezione delle operazioni ai sensi dell'art. 79 del Regolamento SPR. Tali criteri sono stabiliti dalle Autorità di Gestione Regionali, previa consultazione dei Comitati di Sorveglianza Regionali, ciascuna per il proprio ambito di competenza territoriale tenendo conto dei principi di selezione riportati nella presente scheda.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione.

I criteri di selezione, che saranno definiti dalle Autorità di Gestione regionali e provinciali e/o dai GAL che attivano l'intervento nell'ambito delle SSL Leader, dovranno tenere conto di:

- principio 1 - composizione e caratteristiche del partenariato (ad es.: numero di soggetti coinvolti, pertinenza dei soggetti coinvolti con l'ambito di cooperazione scelto e con la proposta progettuale, adeguata definizione dei ruoli e delle responsabilità di ciascun componente);
- principio 2 - caratteristiche della Strategia/Progetto (ad es. capacità della strategia/progetto di cooperazione di favorire l'innovazione di processo, prodotto, organizzativa e sociale; rilevanza verso target e finalità specifiche; ricadute sul territorio; integrazione con altri interventi della PAC e/o altri programmi sostenuti dai fondi UE e/o altri strumenti legislativi nazionali/regionali/provinciali);
- principio 3 – territorializzazione (es. aree con elevati tassi di disoccupazione, a rischio di spopolamento, con elevato rischio ambientale, con carenza di servizi, ecc.);

Si riportano di seguito gli elementi di dettaglio definiti dalle Regioni e Province Autonome che attiveranno l'intervento attraverso avviso pubblico emanato dalle AdG relativamente ai principi di selezione. (Tab.2)

Tabella 2 - Descrizione dei principi di selezione attivati esclusivamente attraverso avviso pubblico emanato dalle AdG delle Regioni e Province Autonome (escluso quanto poi sarà attivato

nell'ambito delle Strategie di Sviluppo Locale Leader)										
	(omissis)	Lombardia	(omissis)							
Principio 1		(omissis)		(omissis)				(omissis)	X	(omissis)
Principio 2		(omissis)		(omissis)				(omissis)	X	(omissis)
Principio 3		(omissis)		(omissis)						(omissis)

Rispetto alle scelte delle Regioni per i principi di selezione si specifica che:

- Lombardia non utilizzerà il *Principio di selezione 3 – territorializzazione* perché i bandi saranno indirizzati all'intero territorio regionale;

(omissis)

Definire i beneficiari ammissibili e gli specifici criteri di ammissibilità, se pertinenti per il beneficiario e la zona

I beneficiari, individuati dalle Autorità di Gestione regionali e provinciali o dai GAL che prevedono l'intervento nell'ambito delle Strategie di Sviluppo Locale Leader, in relazione a fabbisogni specifici e ai diversi ambiti di cooperazione, coerentemente a quanto previsto dall'art. 77.2, devono configurarsi come:

- partenariati pubblico e/o privati di nuova costituzione che individuano un capofila;
- partenariati pubblico e/o privati già costituiti e con forma giuridica riconosciuta che individuano un capofila o un legale rappresentante.

L'intervento non sostiene partenariati e forme di cooperazione che coinvolgano esclusivamente organismi di ricerca così come stabilito dall' art. 77, Par. 5 del Regolamento (UE) 2021/2115.

Definire il tipo di sostegno (non SIGC) o impegno (SIGC) ammissibile e altri obblighi

Tipo di sostegno

Il sostegno può essere concesso come importo globale, a norma dell'articolo 77, per coprire i costi della cooperazione e i costi delle operazioni attuate che, se ricadenti nelle tipologie di spesa di altri interventi del PSP, dovranno essere conformi alle pertinenti norme e requisiti degli altri interventi di sviluppo rurale (di cui agli articoli 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77-Leader e 78 del Reg. 2115/2021) oppure coprire solo i costi di cooperazione e, per le operazioni attuate, utilizzare fondi provenienti da altri tipi di intervento per lo sviluppo rurale o da altri strumenti di sostegno nazionali o dell'Unione che saranno definiti dalle Autorità di gestione regionali e provinciali.

Si riportano di seguito gli elementi di dettaglio definiti dalle Regioni e Province Autonome che attiveranno l'intervento attraverso avviso pubblico emanato dalle AdG relativamente al tipo di sostegno previsto (Tab.3)
Nel caso l'intervento sia attivato dai GAL nell'ambito delle Strategie di Sviluppo Locale Leader le scelte sul tipo di sostegno saranno compiute dai GAL.

Tabella 3 – Descrizione del tipo di sostegno attivati esclusivamente attraverso avviso pubblico emanato dalle AdG delle Regioni e Province Autonome (escluso quanto poi sarà attivato nell'ambito delle Strategie di Sviluppo Locale Leader)

	(omissis)	Lombardia	(omissis)								
Cooperazione per i sistemi del cibo, filiere e mercati locali											
Importo Globale (a copertura dei costi della cooperazione e dei costi delle operazioni attuate)		(omissis)		(omissis)					(omissis)	X	(omissis)
Solo i costi della cooperazione				(omissis)							(omissis)

(omissis)

Condizioni di ammissibilità delle proposte progettuali

Ogni strategia/progetto di cooperazione deve:

CR1- essere presentata con un piano di attività in cui vengono definiti finalità e obiettivi del progetto, ambito di intervento, soggetti coinvolti, ruoli e responsabilità di ciascun componente, tipologia degli interventi che si prevede di realizzare, crono programma delle attività e relativi importi previsti (piano finanziario);

CR2 - riferirsi ad un ambito di cooperazione;

CR3 - prevedere l'avvio di nuove attività così come stabilito dall' art. 77, Par. 2 del Regolamento (UE) n. 2021/2115;

CR4 - prevedere il sostegno alle attività di gestione e animazione del progetto e dei relativi partenariati.

Si riportano di seguito gli elementi di dettaglio definiti dalle Regioni e Province Autonome che attiveranno l'intervento attraverso avviso pubblico emanato dalle AdG relativamente alle condizioni di ammissibilità delle proposte progettuali (Tab.4)

Tabella 4 – Descrizione delle condizioni di ammissibilità delle proposte progettuali attivati esclusivamente attraverso avviso pubblico emanato dalle AdG delle Regioni e Province Autonome (escluso quanto poi sarà attivato nell'ambito delle Strategie di Sviluppo Locale Leader)

	(omissis)	Lombardia	(omissis)							
CR01		(omissis)		(omissis)				(omissis)	X	(omissis)
CR02		(omissis)		(omissis)				(omissis)	X	(omissis)
CR03		(omissis)		(omissis)				(omissis)	X	(omissis)
CR04		(omissis)		(omissis)				(omissis)	X	(omissis)
Altro										
Durata massima del progetto di cinque anni										
Altro										(omissis)
Nuove forme di cooperazione, comprese quelle esistenti qualora sia avviata una nuova attività										(omissis)

(omissis)

Condizioni di ammissibilità dei beneficiari

CR5 – L’intervento sostiene nuove forme di cooperazione ma anche forme di cooperazione già esistenti qualora avvino una nuova attività come da art. 77, Par. 2 del Regolamento (UE) n. 2021/2115

CR6 - Le forme di cooperazione devono coinvolgere almeno due soggetti/entità ed essere rappresentati da un soggetto capofila e/o rappresentante legale che si configura come responsabile amministrativo e finanziario e coordinatore delle strategie/progetti di cooperazione

CR7 – I partenariati e le forme di cooperazione non devono coinvolgere esclusivamente organismi di ricerca. Si riportano di seguito gli elementi di dettaglio definiti dalle Regioni e Province Autonome che attiveranno l’intervento attraverso avviso pubblico emanato dalle AdG relativamente alle condizioni di ammissibilità dei beneficiari (Tab.5)

Tabella 5 - Descrizione delle condizioni di ammissibilità dei beneficiari attivate esclusivamente attraverso avviso pubblico emanato dalle AdG delle Regioni e Province Autonome (escluso quanto poi sarà attivato nell’ambito delle Strategie di Sviluppo Locale Leader)

	(omissis)	Lombardia	(omissis)							
CR05		(omissis)		(omissis)				(omissis)	X	(omissis)
CR06		(omissis)		(omissis)				(omissis)	X	(omissis)
CR07		(omissis)		(omissis)				(omissis)	X	(omissis)
Altro								(omissis)	X	
Altro										
Altro										
Altro										

In particolare, relativamente alle condizioni di ammissibilità dei beneficiari si specifica che:

- **(omissis)**
- La regione Lombardia prevede che il partenariato deve essere costituito prevalentemente da aziende agricole singole o associate che abbiano sede legale e/o operativa in Lombardia.

Impegni dei capofila delle strategie/progetti di cooperazione

In particolare, il capofila e/o rappresentante legale delle strategie/progetti di cooperazione dovrà garantire:
IM1 - il coordinamento amministrativo e finanziario del progetto;

IM2 - il monitoraggio dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi del progetto;
 IM3 - l'elaborazione delle relazioni consuntive e previsionali sull'attuazione del progetto;
 IM4 - l'animazione, comunicazione, informazione e aggiornamento ai partner di progetto;
 IM5 - la divulgazione e informazione sul progetto, sulle attività realizzate e i risultati conseguiti.

La Regione Lombardia prevede, inoltre, i seguenti impegni:
 ·realizzare l'operazione conformemente alla domanda ammessa ed entro i termini definiti nelle disposizioni attuative, fatte salve le proroghe concesse;
 ·assicurare la stabilità delle operazioni di investimento oggetto di sostegno per un periodo di: 5 anni per beni mobili e attrezzature e 10 anni per beni immobili ed opere edili.

Ai fini della Valutazione del PSP dovranno essere indicati l'ambito e/o gli ambiti di cooperazione attivati tramite le strategie/progetti.

Categorie di spese ammissibili

SP1 - Al fine di garantire l'effetto incentivo del contributo pubblico, la data iniziale di ammissibilità delle spese sostenute dai beneficiari decorre dalla data di presentazione della domanda di sostegno da parte degli stessi o, alternativamente, dalla data di approvazione della stessa da parte delle Autorità di Gestione competenti. Fanno eccezione le spese generali preparatorie, finalizzate alla progettazione delle operazioni (inclusi gli studi di fattibilità) per le quali sono ammissibili spese effettuate fino a 12 mesi precedenti alla presentazione della domanda. Il predetto termine di 12 mesi può essere esteso a 24 dalle Autorità di Gestione regionali e provinciali;

SP2 - costi per studi sulla zona interessata, studi di fattibilità, acquisizione di consulenze specifiche, stesura di piani o di documenti equivalenti;

SP3 - costi diretti per investimenti materiali e immateriali connessi alle azioni del progetto (riconducibili alle tipologie di costo degli altri interventi del PSP o ad altri strumenti di sostegno nazionali o dell'Unione che saranno definiti dalle Autorità di gestione regionali e provinciali);

SP4 - costi di esercizio e amministrativi della cooperazione compresi i costi legali per la costituzione del partenariato;

SP5 - divulgazione di studi, di informazioni sulla progressione e i risultati del progetto, predisposizione di materiale informativo (anche digitale);

SP6 - costo dell'animazione della zona interessata al fine di rendere fattibile un progetto territoriale collettivo;

SP7 - costi relativi all'attività di monitoraggio del progetto;

SP8 - costi delle attività promozionali.

Si riportano di seguito gli elementi di dettaglio definiti dalle Regioni e Province Autonome che attiveranno l'intervento attraverso avviso pubblico emanato dalle AdG relativamente alle spese ammissibili (Tab.6)

Tabella 6 - Descrizione delle spese ammissibili previste e attivate esclusivamente attraverso avviso pubblico emanato dalle AdG delle Regioni e Province Autonome (escluso quanto poi sarà attivato nell'ambito delle Strategie di Sviluppo Locale Leader)

	(omissis)	Lombardia	(omissis)							
SP1		(omissis)		(omissis)				(omissis)	X	(omissis)
SP2		(omissis)		(omissis)				(omissis)	X	(omissis)
SP3		(omissis)		(omissis)				(omissis)	X	(omissis)

										sis)
SP4		(omissis)		(omissis)				(omissis)	X	(o mis sis)
SP5		(omissis)		(omissis)				(omissis)	X	(o mis sis)
SP6		(omissis)		(omissis)				(omissis)	X	(o mis sis)

SP7		(omissis)		(omissis)				(omissis)	X	(omissis)
SP8		(omissis)		(omissis)				(omissis)	X	(omissis)
Altro				(omissis)						(omissis)
										(omissis)
<p>(omissis)</p> <p><u>Erogazioni di anticipazioni</u> È consentito il pagamento di anticipi ai beneficiari fino al 50% del contributo concesso per le singole operazioni alle condizioni stabilite nella sezione 4.7.3, paragrafo 3, del presente Piano.</p>										

Specificità in materia di ammissibilità delle regioni, per ciascuna regione interessata, se del caso

Si veda paragrafi precedenti

6 Individuazione degli elementi di base pertinenti

(BCAA pertinenti, criteri di gestione obbligatori (CGO) e altri requisiti obbligatori sanciti dal diritto nazionale e dell'Unione), se applicabili, descrizione degli obblighi pertinenti specifici ai sensi dei CGO, e una spiegazione del modo in cui l'impegno va oltre i requisiti obbligatori (di cui all'articolo 28, paragrafo 5, all'articolo 70, paragrafo 3 e all'articolo 72, paragrafo 5).

N.P.

7 Forma e percentuale del sostegno /importi/metodi di calcolo

Forma di sostegno

Sovvenzione

Strumento finanziario

Tipo di pagamenti

rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario

costi unitari

somme forfettarie

finanziamento a tasso fisso

Base per l'istituzione

La base legale per l'istituzione dei costi unitari e delle somme forfettarie è l'art. 83, lettera a, punto i e punto ii del Reg. (UE) N.2115/2021.

Gli stessi sono tuttora in fase di definizione.

In attesa di disporre di costi standard calcolati e certificati nazionali o regionali, le spese saranno rimborsate sulla base della documentazione giustificativa delle stesse.

(omissis)

Gamma del sostegno a livello di beneficiario

L'intensità di aiuto potrà essere fino al 100% salvo quanto previsto all'art. 77 comma 4 del Reg. 2115/2021 per cui le spese riconducibili ad altri interventi devono avere l'intensità di aiuto fissata per i singoli interventi.

I tassi di sostegno possono essere differenziati dalle Autorità di Gestione regionali e provinciali in relazione alla tipologia di spesa (materiali e immateriali) e alla tipologia di beneficiari.

Si riportano di seguito gli elementi di dettaglio definiti dalle Regioni e Province Autonome che attiveranno l'intervento attraverso avviso pubblico emanato dalle AdG relativamente alle spese ammissibili alla forma di supporto, tipo di pagamento, tasso di sostegno e anticipazioni (Tab.7)

Nel caso l'intervento sia attivato dai GAL nell'ambito delle Strategie di Sviluppo Locale Leader le scelte su forma di supporto, tipo di pagamento, tasso di sostegno e anticipazioni saranno compiute dai GAL.

Tabella 7 - Descrizione delle forme di supporto, tipo di pagamento, tasso di sostegno e anticipazioni previste e attivate esclusivamente attraverso avviso pubblico emanato dalle AdG delle Regioni e Province Autonome (escluso quanto poi sarà attivato nell'ambito delle Strategie di Sviluppo Locale Leader)

	Tipo di sostegno					
	Forma supporto		Tipo pagamento			
Regione	Sovvenzioni	Strumenti finanziari	Rimborso costi elegibili	Costi unitari	Somme forfettarie	Finanziato tasso forfetta

(omissis)						
(omissis)						
Lombardia	x		x	x	x	
(omissis)						

Relativamente a forma di supporto, tipo di pagamento, tasso di sostegno e anticipazioni in particolare si specifica che:
(omissis)
Lombardia, Toscana e Veneto utilizzano anche il finanziamento a tasso fisso
(omissis)

Spiegazione supplementare

(omissis)

8 Informazioni concernenti la valutazione degli aiuti di Stato

L'intervento esula dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE ed è soggetto alla valutazione degli aiuti di Stato:

Sì No Misto

Illustrazione delle attività di sostegno che esulano dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE

Le attività sostenute possono rientrare o esulare dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE

(omissis)

Tipo di strumento di aiuto di Stato da utilizzare per l'autorizzazione:

Notifica Regolamento generale di esenzione per categoria Regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo Importo minimo

(omissis)

Informazioni supplementari:

Lo Stato membro non ha ancora scelto lo strumento/gli strumenti e ha indicato le alternative. Non sarà erogato alcun sostegno ai beneficiari prima della data di entrata in vigore dello strumento scelto. Lo Stato membro ha scelto lo strumento indicato, ma non ha ancora ottenuto l'autorizzazione. Non sarà erogato alcun sostegno ai beneficiari prima della data di entrata in vigore dell'autorizzazione.

Lo Stato membro ha scelto lo strumento indicato, è stata ottenuta l'autorizzazione e il numero SA è stato indicato per la notifica, il RGEC (regolamento generale di esenzione per categoria) o l'ABER (regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo)

9 Domande/informazioni aggiuntive specifiche per il tipo di intervento

N.P.

10 Rispetto delle norme OMC

Green Box

Allegato 2, punto 2, dell'accordo dell'OMC

Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 10 e all'allegato II del presente regolamento (Green Box)

Soddisfa le condizioni di cui all'Allegato 2 dell'Accordo OMC sull'Agricoltura, paragrafo 2 "Servizi generali", lettera f): servizi di marketing e promozione, comprese le informazioni di mercato, la consulenza e la promozione in relazione a determinati prodotti, ad esclusione gli esborsi per scopi non specificati che possono essere utilizzati dai venditori per ridurre il loro prezzo di vendita o conferire un vantaggio economico diretto agli acquirenti.

11 Tassi di partecipazione applicabili all'intervento

Regione	Articolo	Aliquota da applicare	Tasso minimo	Tasso massimo
IT - Italia	91(2)(a) - Regioni meno sviluppate	50,50%	20,00%	85,00%
IT - Italia	91(2)(c) - Regioni in transizione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1060	42,50%	20,00%	60,00%
IT -	91(2)(d) - Altre regioni	40,70%	20,00%	43,00%

Regione	Articolo	Aliquota da applicare	Tasso minimo	Tasso massimo
Italia				

ALLEGATO C "Estratto del Complemento per lo sviluppo rurale della Lombardia 2023 – 2027"

SRG07 - Cooperazione per lo sviluppo rurale, locale e smart villages

Descrizione

L'intervento sostiene la **preparazione e l'attuazione di progetti integrati e strategie smart village intesi come progetti di cooperazione articolati in una o più operazioni, condivisi da parte di gruppi di beneficiari pubblici e/o privati, relativi a specifici settori/ambiti** per favorire in tutte le aree rurali l'uso di soluzioni innovative, mettendo in atto anche eventuali soluzioni possibili offerte dalle tecnologie digitali e dalla multifunzionalità agricola e forestale, capaci di: generare ricadute positive economiche, sociali e ambientali; contrastare fenomeni di spopolamento e abbandono; rafforzare le relazioni e scambi fra le zone rurali e/o con quelle urbane.

In particolare, nelle aree più bisognose, di dimensione limitata (comuni/agggregazioni di comuni), l'intervento assume rilevanza per sostenere l'attivazione di comunità di attori al fine di favorire: approcci innovativi (organizzativi, di processo, prodotto, sociale); la creazione di economie di scala; sviluppare l'economia circolare e inclusiva in vari settori (produttivi, turistici, ambientali, socio-culturali); migliorare la qualità della vita a livello locale e potenziare i servizi alla popolazione.

Questo intervento può trarre vantaggio e allo stesso tempo rafforzare, completare, consolidare l'azione promossa a livello territoriale attraverso altri interventi della PAC (es. LEADER) e altri programmi sostenuti dai fondi UE, altri strumenti legislativi nazionali/regionali (es. Comunità e Distretti del cibo, turistici e produttivi nelle loro diverse declinazioni). Perciò, le strategie/progetti di cooperazione dovrebbero considerare anche le altre politiche attive sul territorio di competenza per favorire le complementarità e sinergie con esse, al fine di massimizzare l'impatto degli interventi proposti. Per questa eventualità, le singole Autorità di gestione competenti definiranno, se del caso, procedure atte a garantire demarcazione e complementarità tra le operazioni da sostenere.

Regione Lombardia intende attivare tramite bando regionale il seguente ambito di applicazione:

- **Cooperazione per i sistemi del cibo, filiere e mercati locali.**

Finalizzata a: valorizzare le filiere produttive locali (agricole, forestali, ecc.); organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse; rafforzare i mercati locali (agricoltura sostenuta dalla comunità, reti produttori-consumatori, forme associative e accordi con catene distributive/ristorazione/farmer's market ecc.); incrementare processi di economia circolare e di riduzione degli sprechi; promuovere il consumo consapevole e la sicurezza alimentare; favorire la vendita diretta;

Nel caso in cui il presente intervento non sia contemplato nell'ambito delle Strategie di Sviluppo Locale, il GAL può partecipare ai partenariati, anche assumendo, eventualmente, la funzione di capofila del progetto, al fine di rafforzare la sinergia fra le strategie e/o progetti di sviluppo.

Le azioni finanziate nell'ambito del presente intervento, laddove localizzate nei comuni delle aree interne ed inseriti nelle rispettive pianificazioni, possono contribuire a rafforzarne la strategia.

Dotazione finanziaria

Codice intervento	SRG07	Titolo intervento	Cooperazione per lo sviluppo rurale locale e Smart Villages	Attivato da Regione Lombardia	Si	<input checked="" type="checkbox"/>
					No	<input type="checkbox"/>
Spesa Pubblica		6.400.000,00 €	Contributo del FEASR		2.604.800,00 €	
Indicatori di Risultato - R		R.40	Indicatori di Output - O		O.32	

Principi di selezione

Principi di selezione	
Codice	Descrizione
Principio 1	Composizione e caratteristiche del partenariato (ad es.: numero di soggetti coinvolti, pertinenza dei soggetti coinvolti con l'ambito di cooperazione scelto e con la proposta progettuale, adeguata definizione dei ruoli e delle responsabilità di ciascun componente)

130

N.B. Il presente documento riporta:

- in *corsivo nero*, le proposte di modifica trasmesse alla Commissione europea in terza notifica (N3);
- **evidenziate in grigio** le proposte di modifica trasmesse alla Commissione europea in quarta notifica (N4) e in emendamento 2 (E2).

Non essendo state approvate dall'organo comunitario alla data di pubblicazione della presente D.G.R., le sopra citate proposte di modifica si applicano nelle more dell'approvazione da parte della Commissione europea.

Principio 2	Caratteristiche della Strategia/Progetto (ad es. capacità della strategia/progetto di cooperazione di favorire l'innovazione di processo, prodotto, organizzativa e sociale; rilevanza verso target e finalità specifiche; ricadute sul territorio; integrazione con altri interventi della PAC e/o altri programmi sostenuti dai fondi UE e/o altri strumenti legislativi nazionali/regionali/provinciali)
Principio 3	Territorializzazione (es. aree con elevati tassi di disoccupazione, a rischio di spopolamento, con elevato rischio ambientale, con carenza di servizi, ecc.)

N.B. Il presente documento riporta:

- in *corsivo nero*, le proposte di modifica trasmesse alla Commissione europea in terza notifica (N3);
- **evidenziate in grigio** le proposte di modifica trasmesse alla Commissione europea in quarta notifica (N4) e in emendamento 2 (E2).

Non essendo state approvate dall'organo comunitario alla data di pubblicazione della presente D.G.R., le sopra citate proposte di modifica si applicano nelle more dell'approvazione da parte della Commissione europea.

Criteri di ammissibilità

Beneficiari	
Codice	Descrizione
-	Partenariati pubblico e/o privati di nuova costituzione che individuano un capofila
-	Partenariati pubblico e/o privati già costituiti e con forma giuridica riconosciuta che individuano un capofila o un legale rappresentante
-	L'intervento non sostiene partenariati e forme di cooperazione che coinvolgano esclusivamente organismi di ricerca così come stabilito dall'art. 77, par. 5 del Reg. (UE) 2021/2115
Criteri di ammissibilità	
Codice	Descrizione
CR1	Ogni strategia/progetto di cooperazione deve essere presentata con un piano di attività in cui vengono definiti finalità e obiettivi del progetto, ambito di intervento, soggetti coinvolti, ruoli e responsabilità di ciascun componente, tipologia degli interventi che si prevede di realizzare, cronoprogramma delle attività e relativi importi previsti (piano finanziario)
CR2	Ogni strategia/progetto di cooperazione deve riferirsi ad un ambito di cooperazione
CR3	Ogni strategia/progetto di cooperazione deve prevedere l'avvio di nuove attività così come stabilito dall'art. 77, par. 2 del Reg. (UE) 2021/2115
CR4	Ogni strategia/progetto di cooperazione deve prevedere il sostegno alle attività di gestione e animazione del progetto e dei relativi partenariati
CR5	L'intervento sostiene nuove forme di cooperazione ma anche forme di cooperazione già esistenti qualora avvino una nuova attività come dall'art. 77, par. 2 del Reg. (UE) 2021/2115
CR6	Le forme di cooperazione devono coinvolgere almeno due soggetti/entità ed essere rappresentati da un soggetto capofila e/o rappresentante legale che si configura come responsabile amministrativo e finanziario e coordinatore delle strategie/progetti di cooperazione
CR7	I partenariati e le forme di cooperazione non devono coinvolgere esclusivamente organismi di ricerca
Altri criteri di ammissibilità specifici regionali	
Codice	Descrizione
SRG07_C_LOM_01	Il partenariato deve essere costituito prevalentemente da aziende agricole singole o associate che abbiano sede legale e/o operativa in Lombardia

Categorie di spese ammissibili

Codice	Spese ammissibili
SP1	Regione Lombardia: Al fine di garantire l'effetto incentivante del contributo pubblico, sono considerate ammissibili solo le operazioni per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività dopo la presentazione della domanda di sostegno. Le spese preparatorie possono essere avviate dalla data di pubblicazione dell'invito a presentare domanda
SP2	Costi per studi sulla zona interessata, studi di fattibilità, acquisizione di consulenze specifiche, stesura di piani o di documenti equivalenti
SP3	Costi diretti per investimenti materiali e immateriali connessi alle azioni del progetto (riconducibili alle tipologie di costo degli altri interventi del PSP o ad altri strumenti di sostegno nazionali o dell'Unione che saranno definiti dall'AdGR)
SP4	Costi di esercizio e amministrativi della cooperazione compresi i costi legali per la costituzione del partenariato
SP5	Divulgazione di studi, di informazioni sulla progressione e i risultati del progetto, predisposizione di materiale informativo (anche digitale)
SP6	Costo dell'animazione della zona interessata al fine di rendere fattibile un progetto territoriale collettivo
SP7	Costi relativi all'attività di monitoraggio del progetto
SP8	Costi delle attività promozionali

Impegni e altri obblighi

Impegni	
Codice	Descrizione
	Il capofila e/o rappresentante legale delle strategie/progetti di cooperazione dovrà garantire:

132

N.B. Il presente documento riporta:

- in *corsivo nero*, le proposte di modifica trasmesse alla Commissione europea in terza notifica (N3);
- *evidenziate in grigio* le proposte di modifica trasmesse alla Commissione europea in quarta notifica (N4) e in emendamento 2 (E2).

Non essendo state approvate dall'organo comunitario alla data di pubblicazione della presente D.G.R., le sopra citate proposte di modifica si applicano nelle more dell'approvazione da parte della Commissione europea.

IM1	Il coordinamento amministrativo e finanziario del progetto
IM2	Il monitoraggio dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi del progetto
IM3	L'elaborazione delle relazioni consuntive e previsionali sull'attuazione del progetto
IM4	L'animazione, comunicazione, informazione e aggiornamento ai partner di progetto
IM5	La divulgazione e informazione sul progetto, sulle attività realizzate e i risultati conseguiti
Altri Impegni Specifici regionali	
Codice	Descrizione
SRG07_I_LOM_01	Realizzare l'operazione conformemente alla domanda ammessa ed entro i termini definiti nelle disposizioni attuative, fatte salve le proroghe concesse.
SRG07_I_LOM_02	Assicurare la stabilità delle operazioni di investimento oggetto di sostegno per un periodo di: 5 anni per beni mobili e attrezzature e 10 anni per beni immobili ed opere edili.

Gamma del sostegno

Il sostegno è concesso come **importo globale**, a norma dell'articolo 77 del Reg. (UE) 2021/2115, per coprire i costi della cooperazione e i costi delle operazioni attuate che, se ricadenti nelle tipologie di spesa di altri interventi del PSP, dovranno essere conformi alle pertinenti norme e requisiti degli altri interventi di sviluppo rurale.

Forma di sostegno	<input checked="" type="checkbox"/> Sovvenzione	
Tipo di sostegno	<input checked="" type="checkbox"/> Rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario <input checked="" type="checkbox"/> Costi unitari <input checked="" type="checkbox"/> Somme forfetarie <input checked="" type="checkbox"/> Finanziamento a tasso fisso	
Intensità di aiuto	Investimenti	60 %
	Cooperazione	100 %
Aiuti di Stato	<input checked="" type="checkbox"/> Notifica <input checked="" type="checkbox"/> ABER <input checked="" type="checkbox"/> de minimis	
Anticipo	<input checked="" type="checkbox"/> Sì, 50%	

Unità di Costo standard

Le spese ammissibili relative alle attività di cooperazione previste dall'Intervento SRG07 potranno essere definite in base alle unità di costo standard, a seconda della disponibilità degli stessi al momento di apertura del bando.

Partecipazione della scheda di intervento a progetti integrati (LEADER, Misure di cooperazione, etc.)
(omissis)

N.B. Il presente documento riporta:

- in *corsivo nero*, le proposte di modifica trasmesse alla Commissione europea in terza notifica (N3);
- *evidenziate in grigio* le proposte di modifica trasmesse alla Commissione europea in quarta notifica (N4) e in emendamento 2 (E2).

Non essendo state approvate dall'organo comunitario alla data di pubblicazione della presente D.G.R., le sopra citate proposte di modifica si applicano nelle more dell'approvazione da parte della Commissione europea.

N.B. Il presente documento riporta:

- in *corsivo nero*, le proposte di modifica trasmesse alla Commissione europea in terza notifica (N3);
- **evidenziate in grigio** le proposte di modifica trasmesse alla Commissione europea in quarta notifica (N4) e in emendamento 2 (E2).

Non essendo state approvate dall'organo comunitario alla data di pubblicazione della presente D.G.R., le sopra citate proposte di modifica si applicano nelle more dell'approvazione da parte della Commissione europea.